



Il Nuovo Codice Appalti

Applicazione nell'ambito dello sviluppo rurale RER

Webinar 15 aprile 2024

Introduzione al Webinar



Durata

1 ora e 30 minuti



Domande

Tutti i quesiti dovranno essere scritti nell'apposita chat Q&A

ARGOMENTI

- I principi
- Il sistema di qualificazione
- Soglie comunitarie e suddivisione in lotti
- Congruità dei prezzi nell'ambito della domanda di sostegno
- Modalità di svolgimento delle procedure sottosoglia per l'affidamento dell'appalto
- Rotazione

- Progettazione
- Lavori
- Subappalto
- Gestione del contratto in corso di esecuzione
- Tracciabilità

I principi

I principi

Focus next slide

*Art. 1. **Principio del risultato***

*Art. 2. **Principio della fiducia***

Art. 3. Principio dell'accesso al mercato

Art. 4. Criterio interpretativo e applicativo

Art. 5. Principi di buona fede e di tutela dell'affidamento

Art. 6. Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Rapporti con gli enti del Terzo settore


Art. 7. Principio di auto-organizzazione amministrativa

*Art. 8. **Principio di autonomia contrattuale. Divieto di prestazioni d'opera intellettuale a titolo gratuito***

*Art. 9. **Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale***


Art. 10. Principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione

Art. 11. Principio di applicazione dei CCNL di settore. . (Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti)



Principio del risultato – art.1

1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il **migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo**, nel rispetto dei **principi di legalità, trasparenza e concorrenza**.
2. La concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a **conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare** ed eseguire i contratti. La trasparenza è funzionale alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole del codice e ne assicura la piena verificabilità.
3. Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea.
4. Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto, nonché per:
 - a) valutare la responsabilità del personale che svolge funzioni amministrative o tecniche nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;
 - b) attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva.



Con massima **tempestività** e **migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo**, nel rispetto dei principi di:

- **Legalità**
- **Trasparenza**
- **Concorrenza**

Principio della fiducia – art.2

Fiducia



Risultato



Nell'azione legittima,
trasparente e corretta della PA,
dei funzionari e degli operatori
economici



1) **Favorisce l'iniziativa e l'Autonomia decisionale** nelle scelte per acquisizione ed esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato.

2) **Responsabilità del RUP solo per colpa grave: violazione di norme di diritto e degli auto-vincoli amministrativi**, nonché la palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza e l'omissione delle cautele, verifiche ed informazioni preventive (Non costituisce colpa grave la violazione o l'omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti).

.....non rileva ai fini della responsabilità il mero errore materiale, facilmente riconoscibile ed emendabile, in applicazione dei principi del risultato e della fiducia, oggi codificati agli artt. 1 e 2 D.lgs. n. 36/2023

Abolizione di colpa grave per i funzionari e i dirigenti degli enti pubblici, qualora abbiano agito sulla base della giurisprudenza o dei pareri dell'autorità.

Principio autonomia contrattuale – art. 8

Autonomia Contrattuale

“Divieto di **prestazione gratuita dell’attività professionale**, salvo che in casi eccezionali e previa motivazione”..

Pertanto viene ammessa la possibilità di **contratti gratuiti** che non abbiano ad oggetto prestazioni intellettuali



Equo compenso ai sensi dell’art. 2233 e della L. 49 del 21/04/2023 **per incarichi di consulenza legale** (parametri forensi: onorario), **SIA** (tabella Z D.M. 2016), ecc.

Possibili i **contratti animati da spirito di liberalità e privi di interesse economico**, anche indiretto, da parte del donante. L’assenza dell’interesse economico determina una netta demarcazione rispetto ai contratti a titolo gratuito (es. sponsorizzazioni)

CONDIZIONE

Prestazione conforme all’interesse pubblico
perseguito o, comunque,
all’**interesse della collettività**

Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale – art. 9



Conservazione
Equilibrio
Contrattuale

DIRITTO TUTELATO: la parte svantaggiata ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede

A condizione che:

1. Siano intervenuti **eventi straordinari e imprevedibili**;
2. i **rischi che si sono** concretizzati da tali eventi **non** devono essere stati **volontariamente assunti** dalla parte pregiudicata dagli stessi;
3. tali eventi devono determinare una **alterazione rilevante** dell'originario equilibrio del contratto e **non** devono essere riconducibili alla **normale alea**, alla **ordinaria fluttuazione** economica e al **rischio di mercato**.



Clausola revisione prezzi (art. 60)

Modifiche in corso di esecuzione (art. 120)

Clausole di rinegoziazione

Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale

Art. 60



Le **clausole per la revisione dei prezzi** devono avere le seguenti caratteristiche:

1. Non devono apportare modifiche sostanziali al contratto;
2. Si applicano al verificarsi di **particolari condizioni di natura oggettiva**, che determinano una variazione del costo della prestazione in più o meno superiore al **5% dell'importo complessivo dell'intervento**, da determinarsi in base agli indici sintetici delle variazioni dei costi e dei prezzi dei lavori, servizi e forniture, approvati dall'Istat entro il 30 Settembre di ogni anno;
3. **coprono la variazione nella misura dell'80% della stessa.**

Le clausole revisionali non attribuiscono all'appaltatore un diritto alla revisione dei prezzi ma l'interesse legittimo all'apertura di un procedimento tecnico discrezionale da parte della amministrazione, che deve valutare la sussistenza dei presupposti di legge per il suo riconoscimento.

Art. 120

L'**art. 120** del Codice dei contratti contiene la disciplina delle modificazioni consentite nel corso dell'esecuzione del contratto (varianti), al di fuori dei casi disciplinati dalle clausole di rinegoziazione e di revisione dei prezzi.

Sono ammesse le varianti non sostanziali che non alterano la struttura del contratto o l'operazione economica:

- ai **commi 1 e 2** sono individuate le modifiche consentite dal punto di vista qualitativo (es. quelle che sono previste in clausole chiare come quelle di opzione di rinnovo) e quantitativo (es. nel caso di necessità di lavori supplementari, questi ultimi non devono costare più del 50% dell'importo iniziale del contratto);
- il **comma 6** contiene l'elenco delle modifiche espressamente vietate dal legislatore (es. quelle che cambiano l'equilibrio originario del contratto);
- al **comma 7** quelle ammesse (es. soluzioni che, nel rispetto della funzionalità dell'opera, consentono risparmi sotto il profilo economico).


L'art. 120, comma 8 è la disposizione di coordinamento con il principio enunciato all'art. 9



Il sistema di qualificazione

Fasce di qualificazione delle S.A. e C.d.C.

Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, **possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro**, nonché attraverso l'effettuazione di **ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori**. Per effettuare le procedure di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4.



Fasce di qualificazione delle S.A. e C.d.C.



Ogni S.A. o CdC effettua le procedure corrispondenti al proprio livello di qualificazione, per i livelli superiori si avvale di soggetti qualificati.

La **qualificazione** riguarda:

- La capacità di progettazione delle procedure;
- La capacità di affidamento e controllo della procedura;
- la capacità di verifica sulla fase esecutiva delle opere

Iscritte di diritto come CdC:

MIT, Provveditorati interregionali, Consip SpA, Invitalia SpA, Difesa servizi SpA, Agenzia del demanio, soggetti L. 89/2014, Sport e salute SpA

Soglie comunitarie e suddivisione in lotti

Le soglie comunitarie

Art. 14, D.Lgs. n.
36/2023

Il valore stimato dell'appalto è quantificato al momento dell'invio dell'avviso di gara ed è basato sull'importo totale al netto dell'IVA.



SOGLIE COMUNITARIE

- € 5.538.000 per appalti pubblici di lavori e concessioni
- € 143.000 per appalti pubblici di forniture e servizi per Amministrazioni governative centrali (inclusi i SIA)
- € 221.000 per appalti pubblici di forniture e servizi per Amministrazioni governative sub-centrali
- € 750.000 per appalti di servizi sociali e altri appalti, (Allegato XIV Direttiva 2014/24/UE)



ART. 14 CO 6 D. LGS. 36/2023:

“La scelta del metodo per il calcolo dell'importo stimato di un appalto o concessione non può essere fatta per evitare l'applicazione delle disposizioni del codice relative alle soglie europee. Un appalto non può essere frazionato per evitare l'applicazione delle norme del codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustificano”.

Frazionamento

Il divieto di frazionamento prevede espressamente la possibilità di non far luogo alla frammentazione dell'appalto allorché le specifiche esigenze della stazione appaltante, le circostanze e le caratteristiche dei lavori delle prestazioni dei servizi dei beni da acquisire richiedano una gestione unitaria, come ad esempio nel caso in cui la suddivisione possa rendere l'esecuzione dell'appalto eccessivamente difficile dal punto di vista tecnico o troppo costosa, ovvero l'esigenza di coordinare i diversi operatori economici per i lotti possa rischiare seriamente di pregiudicare la corretta esecuzione dell'appalto.

Divieto di frazionamento artificioso:

Un appalto non può essere frazionato per evitare l'applicazione delle norme del codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustificano. Tale divieto di frazionamento artificioso è stato recentemente ribadito dal Consiglio di Stato, Sezione Quinta, con sentenza n. 4792/2023:


«Un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del presente codice tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustificano»: in altre parole, il frazionamento costituisce soluzione in ipotesi percorribile ma a condizione di rendere una adeguata motivazione giustificatrice del frazionamento stesso.



Il frazionamento in lotti e deroghe

Art. 14 del D.Lgs. n. 36/2023

Se un affidamento **può dare luogo a lotti distinti** si computa l'**importo complessivo dei vari lotti** (art. 14, commi 9 e 10, lett. a) Codice Appalti)



Se l'importo complessivo è **pari o superiore alle soglie** si applicano le procedure del sopra-soglia a tutti i lotti (art. 14, commi 9 e 10, lett. b), Codice Appalti)

In deroga a quanto sopra le S.A. possono aggiudicare i singoli lotti **senza applicare il Codice**, se inferiori a **80.000 euro** per forniture e servizi e inferiori a **1.000.000 di euro** per lavori – limite 20% importo di tutti i lotti (art. 14, co. 11, D.Lgs. n. 36/2023)

Suddivisione in lotti

LA NORMA

Per garantire la effettiva partecipazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese gli appalti **SONO SUDDIVISI in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture. Il valore complessivo dell'appalto, e quindi la normativa applicabile, è dato dalla somma del valore dei singoli lotti, ciò al fine di non eludere la normativa sul divieto di frazionamento e della applicazione delle soglie comunitarie.**

Le stazioni appaltanti **motivano** la mancata suddivisione dell'appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito. Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese

Regole di partecipazione

La SA può definire nell'ambito di una procedura suddivisa in lotti le regole di partecipazione dei concorrenti: limitandola ad uno o più lotti, oppure a tutti i lotti.

Regole di aggiudicazione

La SA può a tale proposito anche stabilire regole di aggiudicazione per cui può da una parte aprire la partecipazione ad uno o più lotti, dall'altra limitare l'aggiudicazione allo stesso operatore economico, ad uno o più lotti.

Lotti PRESTAZIONALI

uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata ed autonoma procedura, definito su base qualitativa, in conformità alle varie categorie e specializzazioni presenti o in conformità alle diverse fasi successive del progetto

Lotti FUNZIONALI

uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata ed autonoma procedura, ovvero parti di un lavoro o servizio generale la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti.

Lotti QUANTITATIVI

uno specifico oggetto di appalto o concessione funzionalmente autonomo da aggiudicare anche con separata e autonoma procedura, definito su base meramente quantitativa, in conformità alle varie categorie e specializzazioni presenti o in conformità alle diverse fasi successive del progetto adeguato alla capacità economico-finanziaria delle medie e piccole imprese



Congruità dei prezzi nell'ambito della domanda di sostegno

Fase di presentazione della domanda di sostegno a valere sui bandi ai beneficiari pubblici dello sviluppo rurale: determinazione della congruità della spesa

In fase di presentazione della domanda di finanziamento i Beneficiari Pubblici dovranno inserire gli importi stimati, secondo le modalità sotto riportate, per gli affidamenti di servizi, lavori e forniture.

Gli importi indicati rappresentano il tetto massimo di spesa (ovvero il massimo rimborsabile).

La **determinazione della congruità** della spesa viene effettuata attraverso i prezzi rinvenibili da:

1. Convenzioni /accordi quadro di Centrali di Committenza aventi ad oggetto beni/servizi/lavori comparabili con quelli oggetto della procedura
2. Cataloghi elettronici
3. Prezzi di riferimento convenzioni Consip o convenzioni con di altre Amministrazioni Aggiudicatrici
4. Listini prezzi reperibili sul mercato
5. Prezzi rinvenienti da affidamenti di altre Amministrazioni
6. comparazione di tre preventivi : il prezzo congruo sarà quello del preventivo più basso



In caso di beni e attrezzature altamente specializzati, per i quali non risultino reperibili più preventivi è necessario produrre una dichiarazione attestante l'impossibilità di individuare altri fornitori concorrenti e una relazione tecnica giustificativa sulla assenza di concorrenza per motivi tecnici, indipendentemente dal valore del bene e della fornitura, predisposta da tecnico qualificato, diverso dal fornitore e dal costruttore.

Nel caso di opere edili:

i preventivi (almeno due) unitamente ad un computo metrico estimativo (C.M.E.) redatto in base al **prezzario di riferimento indicato dall'Avviso**; nel caso in cui i prezzari non risultino aggiornati, l'Avviso pubblico può prevedere la presentazione di tre preventivi unitamente ad un C.M.E. che sarà utilizzato unicamente per l'individuazione delle singole voci di costo; nel caso in cui le voci di costo non siano comprese nel C.M.E. tre preventivi per ogni singola voce di spesa.

Per S.I.A:


Calcolo del corrispettivo ai sensi del DM 17 giugno 2016 (All. I.13 D. Lgs. 36/2023)

A tal fine si suggerisce l'utilizzo delle relazioni messe a disposizione dalla regione sul proprio sito istituzionale.

Computo metrico estimativo e prezzo a base di gara

Sulla base del progetto realizzato, il progettista redige il **computo metrico estimativo** che la SA utilizza per:

- la **pianificazione economica** degli investimenti necessari per la realizzazione dell'opera;
- la **richiesta di preventivi e offerte** agli operatori economici che dovranno realizzare i lavori.
- Il C.M.E viene predisposto sulla base dei prezziari regionali di riferimento e, se del caso, sull'analisi dei prezzi di mercato



Fondamentale per la compilazione di un computo metrico estimativo è la precisione e il dettaglio con cui deve essere realizzato: ogni voce deve sempre avere **il prezzo unitario e la quantità necessaria** per la realizzazione di un'opera costruttiva.

La determinazione del prezzo a base di gara: calcolato sulla base del computo metrico estimativo che comprende l'indicazione delle lavorazioni, le relative quantificazioni ed i relativi prezzi unitari. Il prezzo unitario di ciascuna lavorazione è ottenuto ricorrendo alla descrizione analitica delle attività da svolgere.

Modalità di svolgimento delle procedure sottosoglia per l'affidamento dell'appalto

Procedure sotto soglia

Soglie

- **Servizi e forniture e SIA fino a € 143.000:** affidamento diretto **senza acquisizione/valutazione di preventivi e nel rispetto del principio di rotazione**
- **Servizi e forniture e SIA tra € 143.000 e le soglie:** procedura negoziata senza bando a 5 operatori ove esistenti, individuati in base a **indagini di mercato o tramite elenchi** di OE e nel rispetto del principio di rotazione
- **Lavori fino a € 150.000:** affidamento diretto
- **Lavori tra € 150.000 e € 1.000.000:** procedura negoziata senza bando a 5 operatori ove esistenti, individuati in base a **indagini di mercato o tramite elenchi** di OE nel rispetto del principio di rotazione
- **Lavori tra € 1.000.000 e le soglie:** : procedura negoziata senza bando a 10 operatori ove esistenti, individuati in base a **indagini di mercato o tramite elenchi** di OE nel rispetto del principio di rotazione

Peculiarità

- Adozione del criterio del minor prezzo o criterio della OEPV
- Nel caso di affidamento diretto nei bandi ricadenti sulle iniziative di sviluppo rurale si adotta **SEMPRE IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO**
- Richiesta motivata di garanzie provvisorie (art. 53, co. 1, D.Lgs. n. 36/2023) **solo per le procedure negoziate**

- Tutti gli affidamenti sotto-soglia sono effettuati nel rispetto del principio di rotazione
- La S.A. può stabilire fasce economiche con rotazione solo su ciascuna fascia
- In casi motivati il contraente uscente può essere individuato come affidatario diretto
- Se ci si avvale di una indagine di mercato è aperta a tutti non si applica il principio di rotazione
- Sotto i 5.000 euro non si applica il principio di rotazione agli affidamenti diretti
- Le indagini di mercato sono effettuate secondo l'Allegato II.1 del codice

Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture

Art. 50, comma 1, lett. a) e b) .

Per i lavori la soglia per **affidamenti diretti** è fissata ad importi < **€150K**.

Per i servizi e forniture, ivi inclusi servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, la soglia per affidamenti diretti è < **€143K**

Previsioni codice appalti

- L'affidamento diretto può essere disposto anche senza la consultazione di più OE.
- Assicurando che siano scelti **soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse** idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati **tra gli iscritti in elenchi o albi** istituiti dalla SA.

Previsioni Delibera n. 2171 del 12/12/2023

- **Acquisizione di almeno tre preventivi** di diversi operatori economici che può avvenire attraverso l'individuazione del fornitore tramite:
 - indagine di mercato;
 - avvisi di preinformazione;
 - elenchi di operatori economici compatibili con la normativa nazionale e comunitaria;
- **Mercato elettronico** (Consip, MEPA, Soggetti Aggregatori).

La procedura di affidamento diretto potrà essere gestita direttamente dal beneficiario, tramite centrale di committenza o soggetto aggregatore ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 66/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89

Normativa specifica sotto-soglia

Possesso dei requisiti

Affidamenti diretti sotto i 40.000 € attestazione requisiti con dichiarazione sostitutiva – la S.A. verifica anche a sorteggio (art. 52 del D.Lgs n. 36/2023)

Garanzie

Richiesta **garanzia provvisoria** solo per le procedure negoziate se necessarie – Importo 1% dell'importo avviso – Garanzia definitiva non richiesta, se richiesta in casi motivati, importo 5% del contratto

- ❑ Con il **criterio del prezzo** più basso è prevista l'**esclusione automatica** delle offerte anomale **per le sole procedure negoziate** (art. 54, co. 1, D.Lgs. n. 36/2023)
- ❑ Nelle procedure negoziate l'**esclusione automatica** si applica solo con numero di **offerte ammesse pari o superiore a 5** (art. 54, co. 1, D.Lgs. n. 36/2023)
- ❑ L'esclusione automatica va **inserita nel bando di gara** insieme al metodo di calcolo (art. 54, co. 2, D.Lgs. N. 23/2023)
- ❑ Negli **affidamenti diretti** non è prevista l'esclusione automatica per offerta anomala (art. 54, co. 1, D.Lgs n. 23/2023)
- ❑ Resta l'esclusione automatica per cause di cui all'art. 94 del D.Lgs. N. 36/2023

Stipula contratto entro 30 giorni dall'aggiudicazione

Non si applicano i termini dilatori (firma contratto non prima Di 35 giorni) dell'art. 18, co. 3, D.Lgs. n. 36/2023

Rispetto del principio di Rotazione nell'affidamento dei contratti sotto-soglia (art. 49, co. 1, D.Lgs. n. 36/2023)

Regolamenti interni delle Stazioni Appaltanti

Le stazioni Appaltanti possono dotarsi, nel rispetto del proprio ordinamento, di un **regolamento** in cui sono disciplinate:

- a) le **modalità di conduzione delle indagini di mercato**, eventualmente distinte per fasce di importo, anche in considerazione della necessità di applicare il principio di rotazione degli affidamenti;
- b) le **modalità di costituzione e revisione dell'elenco degli operatori economici**, distinti per categoria e fascia di importo;
- c) **i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta** a seguito di indagine di mercato o attingendo dall'elenco degli operatori economici propri o da quelli presenti nel mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni o in altri strumenti simili gestiti dalle centrali di committenza di riferimento.

Negoziata sotto soglia

Elenco degli operatori economici

La Stazione appaltante può **individuare gli operatori economici** da invitare, selezionandoli **da elenchi** appositamente costituiti. Gli elenchi sono costituiti a seguito di **avviso pubblico** reso conoscibile mediante **pubblicazione sul sito istituzionale** della stazione appaltante e sulla **Banca dati** nazionale dei contratti pubblici dell'**ANAC**.

L'**avviso** indica i **requisiti di carattere generale** che gli operatori economici devono possedere, la **modalità di selezione** degli operatori economici da invitare, le **categorie e fasce di importo** in cui l'amministrazione intende suddividere l'elenco e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo.

La stazione appaltante stabilisce le modalità di **revisione dell'elenco**, con **cadenza prefissata** – ad esempio semestrale – o al verificarsi di determinati eventi e, comunque, provvede alla cancellazione degli operatori che abbiano perduto i requisiti richiesti o alla loro collocazione in diverse sezioni dell'elenco.

La **scelta degli operatori** da invitare alla procedura negoziata deve essere effettuata secondo **criteri oggettivi**, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.

Il **sorteggio** o **altri metodi di estrazione** casuale dei nominativi sono consentiti solo in **casi eccezionali** in cui il ricorso ai criteri di cui al primo periodo è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura. I criteri di selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata sono indicati nella determina a contrarre o in altro atto equivalente.

Negoziata sotto soglia

Indagini di mercato

L'indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento. Sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti.

Modalità: La stazione appaltante pubblica un avviso sul suo sito istituzionale e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in 15 giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.

L'**avviso di avvio dell'indagine di mercato** indica il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti speciali minimi richiesti ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione. Nel caso in cui sia previsto un numero massimo di operatori da invitare, l'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica anche i criteri utilizzati per la scelta degli operatori.

Tali **criteri devono essere oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.** Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri prestabiliti è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura; tali circostanze devono essere esplicitate nella determina a contrarre (o in atto equivalente) e nell'avviso di avvio dell'indagine di mercato.



Criteria di aggiudicazione degli appalti

➤ **Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

➤ **Criterio del prezzo più basso**, minor prezzo anche per servizi e forniture standardizzate (escluse quelle ad alta intensità di manodopera).

➤ Per gli affidamenti diretti, previa richiesta di tre preventivi, rientranti nei progetti di Sviluppo Rurale si utilizza sempre il **Criterio del minor prezzo**.

Obbligo di OEPV nei seguenti casi (Art. 108, co. 2, D.Lgs. n. 36/2023)

- Contratti relativi a servizi sociali, ristorazione ospedaliera, scolastica;
- Servizi ad alta intensità di manodopera (importo pari o superiore al 50% importo complessivo);
- Affidamenti di servizi di ingegneria e architettura con importo pari o superiore ai 140.000 euro;
- Servizi e forniture pari o superiori a 140.000 euro con notevole contenuto tecnologico;
- Affidamenti con dialogo competitivo e partenariato per l'innovazione;
- Affidamenti di appalto integrato;
- Lavori con contenuto tecnologico e innovativo.

Gli affidamenti tramite i mercati elettronici (Consip, MEPA, centrale di committenza regionale)

CHI

Le Amministrazioni statali centrali e periferiche, per l'acquisto di beni e servizi > di 5.000 euro e fino alle soglie comunitarie, **sono obbligate a fare ricorso al MePA per beni e servizi (art. 1, co. 130 Legge n. 145/2018)**

In ogni caso è sancito l'obbligo di acquistare in adesione a convenzioni presenti nel Mercato elettronico (Consip, MEPA, Soggetti Aggregatori), nel caso ve ne siano per quell'oggetto (parere MIT del 28 marzo 2023, n. 1857).

Si applica la normativa regionale di cui alla Delibera num. 2171 del 12/12/2023

PER

Lavori pubblici
Facoltativo per MePA

Servizi di architettura e ingegneria

Servizi e forniture

FOCUS: IL MEPA

- Il MePA è il mercato digitale in cui confluiscono domanda della P.A. e offerta delle imprese
- Sul MePA le Pubbliche Amministrazioni possono acquistare online beni e servizi dai fornitori abilitati, con contratti validi per l'utilizzo della firma digitale
- Le transazioni non possono superare i valori delle soglie comunitarie per i servizi e forniture
- Gli scambi che avvengono all'interno della piattaforma sono gestiti da Consip, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze
- I fornitori sono abilitati in relazione ai requisiti

Rotazione

Principio di rotazione



ART. 49 6 D. LGS. 36/2023:

- “1. Gli affidamenti di cui alla presente Parte avvengono nel rispetto del principio di rotazione.*
- 2. In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.*
- 3. La stazione appaltante può ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico. In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia, fatto salvo quanto previsto dai commi 4, 5 e 6.*
- 4. In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.*
- 5. Per i contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.*
- 6. È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.”.*

Rotazione

Nel caso di procedure sottosoglia il **principio di rotazione**, non è più esteso alla partecipazione, ma **solo all'affidamento** (ll.gg. ANAC n. 4) e circoscritto nei casi in cui **due affidamenti consecutivi** abbiano a oggetto una commessa:

- **Rientrante nello stesso settore merceologico**, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.
- nella **stessa fascia economica** (se previsto dalla SA).

Il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto:

1. *in **casi motivati** con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché «**di accurata esecuzione del precedente contratto**»;*
2. *quando l'**indagine di mercato** sia stata effettuata senza **porre limiti** al numero di OE in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata;*
3. *per gli affidamenti diretti di importo **inferiore a 5.000 euro***

- **La criticità della rotazione sussiste in presenza di prestazioni omogenee – stesso settore merceologico o fascia di prezzo (se elenchi per fasce);**
- **Possibilità di regolamento interno della SA per fasce economiche o categorie merceologiche.**
- **La violazione del principio di rotazione implica anche inadempienza rispetto al principio di non discriminazione e parità di trattamento**

Il RUP negli affidamenti sotto-soglia

Mansioni del RUP

- Definizione dell'importo a base di affidamento o della procedura da avviare e individuazione del CPV relativo alle prestazioni da eseguire
- Utilizzo di eventuali elenchi di professionisti della SA (per affidamenti diretti) e predisposizione degli inviti per le procedure negoziate
- Definizione dei criteri di aggiudicazione delle procedure negoziate
- Predisposizione degli atti per le procedure
- Verifica congruità offerte e anomalia (per esclusione automatica) nelle negoziate a 5 operatori
- Controlli sul rispetto del principio di rotazione
- Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario
- Controlli per eventuale sussistenza del frazionamento artificioso
- Per collaudo dei contratti sotto-soglia = certificato di regolare esecuzione (verifica della regolare esecuzione)

Si ricorda che per i lavori e i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria il RUP deve essere (art. 5, co. 1, All. I.2, D.Lgs. n. 36/2023) un tecnico abilitato all'esercizio della professione – in difetto si affianca un supporto al RUP con requisiti



Progettazione

Fase transitoria affidamenti S.I.A.

dal 1° luglio 2023

- ❑ **Continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso le disposizioni di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016** (livelli della progettazione)
- ❑ **I Procedimenti in corso sono le** procedure per le quali è stato formalizzato l'incarico di progettazione al 1° luglio 2023
- ❑ **Se l'incarico per il PFTE risulta già formalizzato** al 1° luglio 2023 si può procedere con l'**appalto integrato su PFTE** (o su definitivo se già completato)

- ❑ Vigenza art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 oltre il 1° luglio 2023 su incarichi affidati
- ❑ Se l'incarico del PFTE è stato affidato prima del 01/07/2023 = appalto integrato su PFTE
- ❑ Appalto integrato su PFTE applicabile a tutte le tipologie di progetti
- ❑ Applicazione dell'art. 41 del D.Lgs. 36/2023 obbligatoria per incarichi successivi al 01/07/2023
- ❑ Applicabilità appalto integrato su PFTE ex art. 44 D.Lgs. n. 36/2023 per tutti i progetti solo dopo il 01/07/2023
- ❑ Per applicazione art. 23 del D.Lgs. 50/2016 è necessario aver sottoscritto l'incarico PFTE

La progettazione interna o esterna alla Stazione appaltante

Progettazione interna

Le P.A. possono svolgere **direttamente oppure affidare a società in house lavori, servizi o forniture** di propria competenza e svolgere **collaborazioni con altri Enti**

(art. 7 D.Lgs. N. 36/2023)

Progettazione esterna

Può essere svolta dai **soggetti di cui all'art. 66 del D.Lgs. n. 36/2023 in possesso dei requisiti e selezionati con procedure di evidenza pubblica**

(artt. 50 e 71 D.Lgs. 36/2023)

I progetti redatti dai **tecnici interni** della S.A. sono firmati dai dipendenti delle Amministrazioni **abilitati all'esercizio della professione**

Per affidamenti esterni, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, **l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli apposite albi**

Gli affidatari degli incarichi di progettazione di progetti posti a base di gara **non possono essere affidatari degli appalti per i lavori**

**Garanzie della
progettazione**

**POLIZZE
ASSICURATIVE
PROGETTISTI**

La pianificazione dell'intervento e i livelli di progettazione

Quadro esigenziale

Obiettivi generali, fabbisogni, esigenze qualitative e quantitative

Documento di fattibilità delle alternative progettuali

(Sempre necessario per interventi pari o superiori alle soglie, facoltativo per interventi tra € 150,000 e la soglia, precede il progetto di fattibilità tecnica ed economica) è redatto in coerenza con il Quadro Esigenziale. I lavori sopra-soglia sono inseriti nel piano triennale dopo l'approvazione del DOCFAP

Documento di indirizzo alla progettazione

(Stato dei luoghi, requisiti tecnici, livelli progettuali, elaborati da redigere, costi, procedure, tempi, ...). Fornisce le indicazioni, i requisiti e gli elaborati per ogni livello della progettazione e costituisce parte integrante del capitolato del servizio di progettazione. Tra l'altro stabilisce i limiti economici da rispettare, il sistema di realizzazione dell'intervento, la procedura di scelta del contraente, gli obiettivi, le funzioni, i fabbisogni, le esigenze da soddisfare, livelli di servizio da conseguire e requisiti prestazionali, ecc.

Progetto di fattibilità tecnica ed economica

Art. 6 e succ., All. I.7, del D.Lgs. n. 36/2023

Progetto esecutivo

Art. 22 e succ., All. I.7, del D.Lgs. n. 36/2023

Progetto di fattibilità tecnica ed economica



- Il progetto di fattibilità tecnica ed economica** è redatto **sulla base di rilievi e indagini** e del Quadro esigenziale e DIP
- Individua tra più soluzioni possibili **quella migliore nel rapporto costi - benefici**
- Viene effettuata la verifica preventiva dell'interesse archeologico
- Determina le tipologie **fondazionali e strutturali** da realizzare
- Individua le eventuali **interferenze con il patrimonio culturale e archeologico**
- Definisce misure di mitigazione e compensazione dell'impatto ambientale.**

Contiene tra l'altro:

- Eventuale studio di impatto ambientale
- Relazione di sostenibilità dell'opera
- Quadro economico del progetto e Computo estimativo
- Piano di sicurezza e coordinamento
- Cronoprogramma**
- Piano particellare**

Progetto esecutivo



- Redatto in **coerenza con il progetto di fattibilità tecnica ed economica**
- Coerenza del costo con le **coperture finanziarie ed il cronoprogramma**
- Identificazione di dettaglio di tutti gli elementi abilitativi, autorizzativi e normative di settore
- Corredato dal piano di manutenzione

Contiene tra l'altro:

- Relazioni specialistiche
- Aggiornamento Piano sicurezza e coordinamento
- Quadro incidenza manodopera
- Cronoprogramma
- Computo metrico estimativo e q.e.
- Schema di contratto e C.S.A.
- Piano particellare
- Relazione tecnica ed elaborati per CAM
- Elenco prezzi unitari ed eventuale analisi

La parcella dei S.I.A.

D.M. 17/06/2016 – All. I.13 del D.Lgs. n. 36/2023 – L. n 49/2023

- ❑ Obbligo di applicazione per i contratti pubblici dei minimi tariffari di cui al D. M. 17/06/2016 – All. I.13 del Codice – L. 49/2023.
- ❑ Nullità dei contratti o accordi in deroga a quanto stabilito dalla L. 49/2023
- ❑ Le prescrizioni sull'equo compenso sono in vigore da maggio 2023
- ❑ Parere di precontenzioso dell'ANAC n. 101 del 28/02/2024 e Sentenza della Corte di Giustizia Europea (Causa C-438/22) sentenza TAR Venezia



Valutazione tecnica delle offerte senza possibilità di alcun ribasso

Possibilità di ribasso unicamente sulla voce spese e oneri accessori

Possibilità di ribasso sull'intero valore a base d'asta

Verifica e validazione del progetto

Importo lavori	Verificatore	Validatore
Pari o superiore a 20 milioni di euro	Organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020	RUP
Inferiore a 20 milioni di euro e fino alla soglia di cui all'articolo 35	<ul style="list-style-type: none"> – Dai soggetti di cui alla lettera a) e di cui all'articolo 46, comma 1, che dispongano di un sistema interno di controllo della qualità – Dalla stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema interno di controllo di qualità 	RUP
Inferiore alla soglia di cui all' <u>articolo 35</u> nel caso di progettisti esterni alla stazione appaltante	Uffici tecnici della stazione appaltante	RUP
Inferiore alla soglia di cui all' <u>articolo 35</u> nel caso di progettisti interni	Stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità	RUP
Inferiore a 1 milione di euro	Responsabile unico del procedimento , anche avvalendosi della struttura di cui all' <u>articolo 31, comma 9</u> D.Lgs. 50/2016.	RUP

Verifica e validazione del progetto

Art. 42 e art. 44 dell'All. I.7

Tipo A: l'organismo di ispezione si identifica nella organizzazione e la sua attività consiste nello svolgere solo ispezioni di terza parte.

Tipo B: l'organismo di ispezione è una parte separata e identificabile di un'organizzazione, e solamente per questa organizzazione madre, svolge ispezioni di prima e seconda parte.

Tipo C: l'organismo di ispezione è una parte identificabile, ma non necessariamente separata, di un'organizzazione, e svolge attività di prima e seconda parte sia per la organizzazione madre, sia per altre organizzazioni.

Lavori di importo pari o superiore ai 20 milioni o di appalto integrato con importo pari o superiori alla soglia: organismo tipo A e C accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17020

Lavori di importo inferiore a 20 milioni e pari o superiore alla soglia: soggetti di cui alla lettera a) dell'art. 66 del D.Lgs. n. 36/2023 con sistema interno di controllo della qualità

LA VALIDAZIONE:

È l'atto formale del RUP che riporta gli esiti della verifica (analisi dei documenti della verifica, dei controlli effettuati e dei contenuti del rapporto conclusivo di verifica).


L'atto di validazione deve fare esplicito riferimento al rapporto conclusivo del verificatore più eventuali controdeduzioni del progettista. Il verbale della validazione può contenere delle osservazioni sul rapporto conclusivo di verifica.

L'atto di validazione o mancata validazione deve essere motivato.

IL RUP: Controllo delle eventuali incompatibilità di cui all'art. 42, co. 2, D.Lgs. n. 36/2023 (incompatibilità della verifica e della validazione con progettazione, DL, CSE e collaudo)



Tutele SA



Lavori

Mansioni del RUP nella progettazione dei lavori



- Richiede CUP e CIG;**
- Cura il corretto svolgimento delle varie fasi e livelli di progettazione;**
- Verifica dei progetti inferiori a 1.000.000 di euro e per i quali non ha redatto la progettazione;**
- Sottoscrive la validazione del progetto;**
- Effettua verifiche sulla disponibilità/stato aree e immobili prima della consegna dei lavori;**
- Verifica professionalità interne, assicurazione di responsabilità civile professionale dei progettisti esterni;**
- Predisporre il DIP e documento delle alternative progettuali (artt. 1, 2 e 3, All. I.7, D.Lgs. n. 36/2023);**
- Collabora con il responsabile della prevenzione corruzione (art. 1, co. 32, Legge n. 190/2012)**
- Trasmette all'Osservatorio ANAC gli elementi relativi agli interventi;**
- Richiede nomina per il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;**
- Promuove la nomina del direttore dei lavori e del collaudatore;**
- Può svolgere funzioni di progettista + d.l. per lavori inferiori alla soglia europea;**
- Assume il ruolo di responsabile della sicurezza ai fini delle norme su sicurezza e salute;**
- Verifica l'eventuale divisione in lotti (art. 58 D.Lgs. n. 36/2023);**
- Convoca e cura l'espletamento conferenza di servizi;**
- Redige o coordina il Quadro esigenziale.**

Categorie di lavorazione

Per le **categorie generali (OG)** è richiesta la capacità di svolgere in proprio o con qualsiasi altro mezzo **l'attività di costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere** o interventi finiti in ogni loro parte e pronti all'uso e per i quali siano necessarie una pluralità di specifiche lavorazioni. La qualificazione presuppone una specifica capacità organizzativa e operativa, specifica competenza nel coordinamento tecnico delle attività lavorative, **nella gestione economico-finanziaria e nella conoscenza di tutte le regole tecniche e amministrative che disciplinano l'esecuzione di lavori pubblici.**

Per le **categorie specializzate** è richiesta la capacità di eseguire in proprio l'attività di esecuzione, ristrutturazione e manutenzione di specifiche lavorazioni che costituiscono di norma parte del processo realizzativo di un'opera o di un intervento e necessitano di una particolare specializzazione e professionalità. La qualificazione presuppone effettiva capacità operativa e organizzativa dei fattori produttivi necessari alla completa esecuzione della lavorazione e il possesso di tutte le specifiche abilitazioni tecniche e amministrative previste dalla normativa vigente.

- Nel bando di gara (e nel capitolato speciale d'appalto) sono indicate la categoria prevalente e quelle scorporabili (art. 31, co. 7, All. I.7, D.Lgs. n. 36/2023)
- La categoria prevalente è quella di importo più elevato, le scorporabili sono le altre
- Per l'aggiudicazione degli appalti di lavori pari o superiore a 150.000 euro è richiesta la qualificazione degli operatori.
- L'attestazione di qualificazione costituisce condizione necessaria per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti.
- Per appalti superiori a € 20.658.000 oltre alla categoria VIII serve, nei 5 anni precedenti, una cifra di affari di 2,5 volte l'importo a base di gara.

Categoria prevalente = categoria di lavori, generale o specializzata, di importo più elevato tra le categorie in appalto (art. 31, co. 7, All. I.7, D.Lgs. n. 36/2023).


Categoria scorporabile = categoria non prevalente di importo superiore al 10% o a 150.000 euro (art. 31, co. 7, All. I.7, D.Lgs. n. 36/2023).

Funzione e incidenza del costo della manodopera negli appalti di lavori

I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso.

Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

Il costo del lavoro è determinato annualmente in apposite tabelle dal Min. del Lavoro sulla base dei valori definiti dalla contrattazione collettiva nazionale, delle norme in materia di previdenza e assistenza, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza è determinato sul CCNL del settore merceologico più affine.



I costi della manodopera sono calcolati sulla base delle tabelle del Min. Lavoro e sono parametrati sui CCNL

La SA indica nel Quadro Economico l'incidenza del costo della manodopera

Gli O.E. indicano nella offerta l'incidenza del costo della manodopera

La SA deve sempre verificare la congruità dell'offerta qualora il ribasso incida sul costo della manodopera.

L'anomalia

Disciplina generale per la valutazione delle offerte anormalmente basse (110)

Applicabile a tutte le gare da affidare a prescindere dall'importo con il criterio del:

- OEPV;
 - Prezzo più basso.
-

Deroga dell'anomalia nel sottosoglia

La S.A. **esclude l'offerta** senza alcun tipo di predeterminazione, salvo l'ipotesi **derogatoria sottosoglia** dettagliata nell'**allegato II.2** ove i **metodi diventano 3** e quello scelto viene:

- **indicato negli atti di gara**
 - ovvero **selezionato in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio** tra i metodi compatibili dell'All. II.2. (tre in totale di cui uno basato sullo sconto presunto, non applicabile a questo caso).
-

Disciplina derogatoria dell'esclusione automatica (54, all. II.2)

Fatta salva la possibilità di «valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa», deve essere applicata a tutte le gare sotto soglia UE da affidare:

- con il criterio del prezzo **più basso** e
- **almeno 5 offerte ammesse;**
- senza un interesse transfrontaliero certo;
- non attraverso l'affidamento diretto.

Esempio

Esempio pratico sullo scorporo della manodopera nelle offerte economiche a seguito delle modifiche apportate dal comma 14 dell'art. 41 del D. Lgs. 36/2023 che ha reso i costi della manodopera non ribassabili.

“ Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l'ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale”.

I costi della manodopera e della sicurezza vengono scorporati dal ribasso complessivo dell'offerta.

Bando di gara di lavori con:

- Importo complessivo dell'appalto Euro 1.250.000
- Scorporo dei costi della manodopera pari a Euro 400.000 e costi della sicurezza pari a Euro 120.000
- Avremo che l'Importo complessivo dell'appalto di Euro 1.250.000 è così composto:
 - costi della manodopera Euro 400.000
 - costi della sicurezza Euro 120.000
 - per differenza abbiamo l'Importo dei lavori soggetto a ribasso pari a Euro 730.000 ($1.250.000 - 400.000 - 120.000$)

Se il concorrente effettua un ribasso del 30% nell'offerta, il relativo importo contrattuale è composto da: Euro 730.000 – Euro 219.000 (applicazione ribasso Euro 730.000 x 30%), oltre Euro 400.000 per costi della manodopera ed Euro 120.000 per costi della sicurezza. Nei casi in cui, il ribasso, per la sua entità, dovesse raggiungere ribassi oltremodo desueti ed alti, con ribasso anche sulla manodopera, rimane, la possibilità, per l'operatore economico, di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo, deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

Subappalto

Il subappalto

Novità

- Eliminazione dei limiti quantitativi del subappalto (L'affidamento dell'integrale esecuzione del contratto a terzi è nullo)
- Il subappaltatore può a sua volta subappaltare ad altro sub-contraente (subappalto a cascata)
- L'appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido

Il subappalto può essere **limitato** in presenza di particolari lavorazioni o prestazioni di **particolare complessità** (si applica a tutti gli appalti). La S.A. indica nel bando le prestazioni che devono essere eseguite dall'affidatario

Il subappalto nei SIA non è normato (vale la giurisprudenza riferita alla specificità degli incarichi), è limitato a:

- Indagini geologiche
- Indagini geotecniche e sismiche
- Sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni
- Predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio;
- Redazione grafica degli elaborati progettuali

Presupposti

- Attività che richiedono:
 - manodopera, posa in opera e mezzi > 2% importo delle prestazioni affidate al subappalto
 - Attività di importo superiore a € 100.000
 - Attività con incidenza del costo della manodopera > 50%
- Autorizzazione della SA
- il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o prestazioni da eseguire;
- non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui agli artt. 94 e segg. Del Codice;
- Adozione del documento di congruità della manodopera (DURC cassa Edile) : congruità dell'incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento (la congruità della manodopera può essere definita come l'importo minimo di manodopera atteso per la realizzazione di un'opera edile, in dipendenza dalla tipologia di lavorazione e considerando tutte le imprese presenti nel cantiere.

Gestione del contratto in corso di esecuzione

Revisione dei prezzi



Art. 60:

Obbligo di inserimento delle clausole di revisione prezzi nei bandi di gara. Le clausole **non modificano la natura del contratto** e si attivano in determinate condizioni. **Le clausole si attivano per aumento o diminuzione superiore al 5%** dell'importo complessivo fino alla **copertura dell'80%** delle somme variate. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi in merito alla revisione si utilizzano gli **indici sintetici elaborati dall'ISTAT**.

La revisione dei prezzi è una revisione contrattuale che fissa i prezzi revisionati per tutto il periodo di esecuzione.

Indici ISTAT

- 1) Per i **lavori**, gli **indici sintetici del costo di costruzione**
- 2) Per i **servizi e forniture**, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria, e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

Gli indici di costo e di prezzo sono pubblicati con la metodologia di calcolo sul portale istituzionale ISTAT.


Dove si reperiscono le risorse utili alla revisione dei prezzi:

1. 50% delle risorse accantonate nel Quadro economico dell'intervento per imprevisti;
2. Le somme derivanti dai ribassi d'asta;
3. Le somme disponibili **relative ad altri interventi ultimati** di competenza della stessa S.A. e per i quali siano **stati eseguiti i relativi collaudi**.

Le modifiche contrattuali – Art. 120

I contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti, sempre che, nelle ipotesi previste dalle lettere a) e c), nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate:

- a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste in **clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara iniziali**, che possono consistere anche in clausole di opzione;
- b) per la **sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari**, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo: 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici; 2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;
- c) per le **varianti in corso d'opera**, da intendersi come modifiche rese necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante (nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti);
- d) se un nuovo contraente sostituisce l'aggiudicatario a causa di una delle seguenti circostanze:
 - 1) le modifiche soggettive implicanti la sostituzione del contraente originario sono previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara;
 - 2) all'aggiudicatario succede, per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di selezione, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice, fatto salvo quanto previsto dall'art. 124;
 - 3) nel caso in cui la stazione appaltante assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.



Il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale

Le modifiche contrattuali

Comma 3

I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto dal comma 1, senza necessità di una nuova procedura, sempre che nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

- a) le soglie fissate all'articolo 14;
- b) il 10% del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture; il 15% del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori; in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo del contratto al netto delle successive modifiche.

Comma 5

Sono sempre consentite, a prescindere dal loro valore, le modifiche non sostanziali.

Comma 6

È considerata sostanziale la modifica che:

introduce nuove condizioni che, se inserite nella procedura di gara iniziale, avrebbero consentito di ammettere candidati diversi; cambia l'equilibrio economico in favore dell'aggiudicatario in misura non prevista nel contratto; estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto; fuori dai casi di cui all'art. 120, co. 1, lett. d, (trasformazione societaria), prevede la sostituzione del contraente originario.

Comma 7

L'articolo 120, comma 7 introduce delle tipologie di varianti progettuali che non sono considerate "sostanziali" e possono essere proposte tanto dalla stazione appaltante quanto dall'appaltatore nel rispetto della funzionalità dell'opera e del quadro economico complessivo, se:

- a) si assicurino risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi
- b) si realizzino soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o di tempi di ultimazione dell'opera.

Le modifiche contrattuali

Comma 9

Nei documenti di gara iniziali può essere stabilito che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un **aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto**, la stazione appaltante possa imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Comma 10

Nel caso in cui nel bando e nei documenti di gara iniziali sia prevista un'opzione di proroga il contraente originario è tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o, se previsto nei documenti di gara, alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante.

Gli oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti all'esecutore a valere sulle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell'intervento, alle voci imprevisti e accantonamenti e, se necessario, anche utilizzando le economie da ribasso d'asta» (art. 9, co. 1, D.Lgs. n. 36/2023)

*Per i progetti finanziati nell'ambito delle domande di sostegno a valere sui bandi ai beneficiari pubblici dello sviluppo rurale, in caso di varianti che comportino aumento di spesa, **il sostegno concesso resta invariato.***

Comma 11

In casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è **consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'appaltatore uscente qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico** che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Comma 13

Le modifiche e le varianti **devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante.**



Gestione e utilizzo degli imprevisti

Gli imprevisti e gli eventuali lavori in amministrazione diretta sono **definiti entro una soglia compresa tra il 5 e il 10%** dell'importo dei lavori a base di gara, comprensivo dei costi della sicurezza (artt. 5 e 17, co. 2, All. I.7, D.Lgs. n. 36/2023)

Insieme agli accantonamenti e alle economie da ribassa d'asta **costituiscono risorse per rinegoziazione contrattuale** (es. varianti) (art. 9, co. 1, D.Lgs. n. 36/2023)

Nel limite del **50%** le risorse accantonate per imprevisti sono utilizzabili per la **revisione prezzi** (art. 60, co. 5, lett. «a», D.Lgs. n. 36/2023)

Possono essere utilizzati anche per l'erogazione del **premio di accelerazione** (se previsto dal contratto) (art. 126, co. 2, D.Lgs. n. 36/2023)

Somme a disposizione
– quadro economico

Max 10% importo a base
d'asta

Utilizzati per i lavori

Applicabili anche a
revisione dei prezzi e
premio

Tracciabilità

CUP

- Identifica un investimento pubblico ed è il riferimento del Sistema di monitoraggio degli Investimenti Pubblici
- È obbligatorio per gli interventi che rientrano nei Fondi Europei e nel Fondo Sviluppo e Coesione
- Deve essere richiesto dal soggetto titolare dell'investimento pubblico
- Gestito direttamente dalla Stazione Appaltante

Come si chiede



A cosa serve

- Abilitazione all'Area riservata
- Compilazione delle informazioni necessarie all'**inquadramento del progetto**
- Accesso autorizzato solo con codici
- I **dati essenziali** dell'intervento **non possono essere modificati** e possono essere corretti entro un tot di tempo dall'immissione o con la richiesta alla assistenza
- Registra i progetti di investimenti pubblici
- Permette il monitoraggio dell'attuazione del progetto

- ❑ La Legge 3/2003 ha introdotto l'obbligatorietà del CUP ai fini del monitoraggio degli investimenti pubblici. Il CUP deve essere indicato su tutti i documenti amministrativi e contabili relativi allo specifico progetto cui esso corrisponde (atti di gara, provvedimenti di finanziamento, mandati di pagamento, ecc.).
- ❑ L'art. 41 del DL 76/2020 ha rafforzato il ruolo del CUP, prevedendo che già al momento dell'autorizzazione/finanziamento dei progetti di investimento questi debbano riportare il codice CUP, e la Delibera CIPE n. 63 del 26/11/2020 ha attuato questa riforma.
- ❑ Il CUP è elemento essenziale degli atti amministrativi di finanziamento o autorizzazione all'esecuzione dei progetti di investimento pubblico, in qualità di parametro identificativo univoco dell'investimento stesso. Di conseguenza, deve sussistere fin dal principio.
- ❑ Se un investimento, al momento dell'approvazione/finanziamento è sprovvisto di CUP o è legato a un CUP provvisorio o non attivo, gli atti che dispongono il finanziamento o l'esecuzione di quel progetto sono NULLI (ed a cascata lo sono anche tutti gli atti di attuazione successivi, impegni, gare ecc.).
- ❑ E' obbligatorio richiedere il codice CIG, ai fini della tracciabilità per tutti i contratti di lavori, servizi e forniture, a prescindere dall'importo degli stessi e dalle modalità di affidamento e quindi anche per i contratti esclusi dall'obbligo del versamento del contributo in favore dell'Autorità.

CIG e CPV

✓ II CIG

Il CIG è obbligatorio ai fini della legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari L. 136/2010 va richiesto dal RUP tramite piattaforma certificata oppure utilizzando un'interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma contratti pubblici – PCP (sezione della BDNCP) prima dell'indizione di una procedura di gara

- Nei bandi o negli avvisi è indicato il **Codice Identificativo della Gara (CIG)** acquisito attraverso la **Banca dati nazionale** dei contratti pubblici
- Il **CIG** è un **codice** che consente di identificare in maniera univoca gli **elementi costitutivi delle gare d'appalto**
- Il CIG **deve essere presente** nei documenti della gara d'appalto e nelle fatture emesse per le prestazioni relative
- Il CIG è necessario per la **verifica e la tracciabilità dei flussi finanziari collegati alle procedure di appalto di lavori, servizi e forniture**

Lo SMART CIG

- Viene applicato per gli **appalti inferiori a 40.000 euro** e per contratti esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del Codice
- Fornisce meno informazioni, in termini numerici, rispetto alla normale procedura
- Viene rilasciato solo alle S.A. qualificate (art. 62, co. 2, D.Lgs. n. 36/2023)

Finalità

- Identificare** le gare, i loro lotti e i contratti stipulati con le Pubbliche Amministrazioni
- Rispettare gli adempimenti contributivi** posti a carico dei soggetti pubblici e privati sottoposti a vigilanza dell'Autorità
- Individuare (tracciare) le movimentazioni finanziarie** degli affidamenti

✓ II CPV

Il CPV è il **sistema di classificazione unico per gli appalti** e identifica la **tipologia di lavoro, servizio, fornitura**.

Il CPV comprende un **vocabolario principale** per la descrizione degli appalti e un **vocabolario supplementare** per ulteriori informazioni qualitative all'oggetto.

Il CUP e il CIG devono essere SEMPRE indicati negli affidamenti, nei contratti, nei mandati di pagamento e nelle fatture pena l'inammissibilità della spesa